

**Regolamento del
Consiglio di Indirizzo
di Fondazione Puglia**

1. Il Consiglio di Indirizzo di Fondazione Puglia, di seguito “Fondazione” è l'Organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
Scopo primario dell'attività del Consiglio di Indirizzo è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.

2. Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione opera con le prerogative e le competenze ad esso riconosciute dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dalla stessa adottati.

3. Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione è composto da 10 membri, compreso il Presidente.

4. Quanto alla procedura per la composizione del Consiglio di Indirizzo, l'individuazione degli 8 componenti rappresentativi della realtà locale pugliese e dei 2 componenti cooptati è disciplinata dagli articoli 16, 17 e 18 dello Statuto, assicurando la presenza di entrambi i generi, come previsto dall'art. 10, comma 6 dello Statuto.

5. In conformità alle previsioni dell'art. 17, commi 1 e 3 *bis* dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo definisce, per ciascuno degli 8 enti designanti le specifiche professionalità settoriali o funzionali ritenute necessarie ad assicurare un assetto delle competenze del Consiglio adeguato alle finalità programmatiche prescelte, ai settori di attività e alle esigenze gestionali e organizzative della Fondazione.

Le specifiche professionalità vengono comunicate dal Presidente della Fondazione a ciascun soggetto designante affinché vi si attenga nella formulazione delle candidature richieste ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4 dello Statuto.

6. Il Presidente della Fondazione, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo, ovvero entro quindici giorni dalla vacanza della carica stessa, nel caso di decadenza, dimissioni o morte, provvede a richiedere due nominativi di genere differente agli enti designanti di cui all'art. 16, comma 2, dello Statuto, unitamente al curriculum dei designati.

7. L'obbligo di fornire i due nominativi si intende correttamente assolto dall'ente designante, anche nel caso in cui non sia fornito anche il curriculum dei nominativi designati. Tutto ciò sempre che il Consiglio di Indirizzo reputi sufficiente il materiale documentale di cui si dispone.

8. Constatata la correttezza formale delle candidature pervenute dagli enti designanti, il Presidente della Fondazione convoca la riunione per le nomine dei componenti del Consiglio di Indirizzo.

9. Nell'avviso di convocazione vengono trasmesse le designazioni pervenute. Nel medesimo avviso di convocazione il Presidente della Fondazione invita i componenti del Consiglio di Indirizzo a presentare, ognuno, una singola personalità da cooptare, ai sensi dell'art. 17, comma 14 dello Statuto.

10. Con riferimento alle designazioni dei soggetti di cui all'art. 16, comma 2 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo uscente procede alla votazione di ciascuna candidatura contenente i due nominativi proposti dai singoli enti designanti.

<p>Ogni componente del Consiglio di Indirizzo può esprimere un solo voto per ciascuna designazione.</p> <p>Risulta nominato il candidato che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. Qualora non sia raggiunto il quorum richiesto, si procede al ballottaggio fra i due candidati più suffragati.</p>
<p>11. Per le cooptazioni, il Consiglio di Indirizzo uscente provvede ai sensi dell'art. 16, comma 2, e art. 17, commi 13-14-15 dello Statuto.</p>
<p>12. Ciascun consigliere di Indirizzo, ai sensi dell'art. 17, comma 14 dello Statuto, può presentare una sola candidatura, corredata dal curriculum, durante la seduta convocata per la nomina dei consiglieri di Indirizzo.</p>
<p>13. Il Presidente della Fondazione, constatato che tra le proposte sono rappresentati entrambi i generi, pone in votazione le singole candidature distinte per genere.</p> <p>Risulta eletto chi ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.</p> <p>Qualora non sia raggiunto il quorum richiesto, si procede al ballottaggio fra i due candidati più suffragati.</p>
<p>14. Il Presidente della Fondazione entro i dieci giorni successivi alle nomine da parte del Consiglio di Indirizzo, comunica agli interessati e a ciascun ente designante la nomina del candidato prescelto per la carica di componente del Consiglio di Indirizzo.</p> <p>L'interessato deve accettare la carica nel termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, trasmettendo, contestualmente, la documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti, di cui al successivo art. 15.</p>
<p>15. Ai fini della verifica dei requisiti richiesti per i propri componenti, di cui all'art. 14, comma 2 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo, nella seduta di insediamento, prende in considerazione le dichiarazioni di accettazione della carica fornite dagli interessati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000, relativamente a quanto previsto agli articoli 9,10,11,12 dello Statuto.</p> <p>Se alla data dell'insediamento il nominato non ha ancora ricevuto l'opportuna autorizzazione dall'ente di appartenenza, ex art. 53 del decreto legislativo 30.3.2001 n.165 e succ. mod. e int., l'accettazione della carica si intende temporaneamente sospesa. In ogni caso, il periodo di momentanea sospensione si computa ai fini della durata del mandato, parimenti agli altri componenti dell'Organo.</p>
<p>16. I nominativi ed il curriculum delle persone nominate sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.</p>
<p>17. Le sedute del Consiglio di Indirizzo hanno luogo, di regola, trimestralmente; le sedute eccedenti tale previsione statutaria devono essere motivate da precise esigenze che non consentano il differimento della trattazione di argomenti alla prima seduta ricadente nella normale previsione.</p>
<p>18. Le sedute hanno luogo, generalmente, presso la sede della Fondazione, salvo esigenze diverse ravvisate dal Presidente che le convoca.</p>
<p>19. Le sedute possono svolgersi, in casi eccezionali, in videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla riunione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.</p>

<p>Il Presidente, in casi eccezionali, può altresì, consentire ai consiglieri di partecipare in videoconferenza alle sedute, purché ne sia fatta richiesta scritta e adeguatamente motivata.</p>
<p>20. La giustificazione dell'assenza o della partecipazione dei consiglieri alle sedute in videoconferenza deve essere trasmessa al Presidente, comunicata in forma scritta e riportata a verbale.</p>
<p>21. Gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti da trattare, unitamente alla documentazione relativa ai punti dell'ordine del giorno, sono inviati, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo PEC o posta elettronica con comunicazione scritta di ricevimento, all'indirizzo che ogni consigliere comunica al momento della nomina. In caso d'urgenza, le convocazioni hanno luogo anche <i>ad horas</i>, mediante comunicazione che dia certezza di ricezione. Nel caso di espressa richiesta scritta dell'interessato, la convocazione può essere trasmessa ad altro indirizzo di posta elettronica dallo stesso preventivamente comunicata. Il destinatario deve dare conferma scritta di avvenuta ricezione delle predette convocazioni.</p>
<p>22. L'ordine del giorno riportato negli avvisi di convocazione è redatto in modo sintetico e per genere di argomenti.</p>
<p>23. Il Consiglio di Indirizzo non può deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, salvo che, in presenza di tutti i componenti, gli stessi unanimemente consentano l'introduzione di nuovi punti.</p>
<p>24. Sui singoli punti all'ordine del giorno, relaziona il Presidente o soggetto da lui delegato, anche esterno.</p>
<p>25. Il verbale della seduta del Consiglio di Indirizzo, di regola e salve particolari esigenze, viene approvato nella seduta successiva a quella cui esso si riferisce. Le delibere, invece, sono immediatamente esecutive.</p>
<p>26. Il presente Regolamento del Consiglio di Indirizzo di Fondazione Puglia entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e sostituisce il precedente documento.</p>